

dell'Agro romano le zone di territori di altri comuni finitime con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione di vigilanza sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria ».

VENZI, *relatore*. È questo il posto; bisognerebbe però levare la parola *pure*, ed invece di dire: *autorizzato ad assoggettare alle leggi di bonificazione ecc.* bisogna dire: *autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone ecc.*

PRESIDENTE. Qui verrebbe anche il seguente emendamento dell'onorevole Mancini Camillo:

« Nel comma terzo dopo le parole: Agro stesso, aggiungere: ivi compreso anche il bacino pontino ».

MANCINI CAMILLO. L'ho ritirato.

VENZI, *relatore*. L'onorevole Mancini col suo giusto criterio ha riconosciuto che conviene fare un passo alla volta e non camminare troppo precipitosamente con rischio di cadere.

Non dubiti, onorevole Mancini, l'Agro romano sarà il centro dal quale s'irradierà per ogni parte d'Italia la redenzione delle terre incolte. Questo voto la Commissione aveva espresso in un ordine del giorno, non per istimolare l'azione dell'onorevole ministro, che di stimolo non ha bisogno, ma per affermazione di principio.

Naturalmente l'Agro pontino per la sua contiguità coll'Agro romano e per la somiglianza delle condizioni, sarà il primo ad approfittare dell'estensione delle disposizioni dettate per l'Agro romano.

Dirò poi all'onorevole Samoggia che molto mi compiacco dell'autorevole suo consenso alla proposta che io ebbi a fare in seno alla Commissione e che questa non ereditate di accettare. Ma non è ora il momento opportuno, onorevole Samoggia, per riprenderla in esame.

Contentiamoci ora dell'approvazione del disegno di legge, così com'è, e consoliamoci ripetendo col poeta: *Multa renascentur quae iam cecidere!*

PRESIDENTE. Allora pongo a partito il comma sospeso dell'articolo primo che ho letto e che diventa articolo 16.

(È approvato).

Ricordo ora che è rimasto sospeso l'articolo 8, pel quale Governo e Commissione intendevano di proporre una nuova formula che è così concepita:

« Tra gli atti, ai quali per l'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª), sono compresi anche gli atti d'alienazione immobiliare in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario. Trattandosi d'atti di compra e vendita, il beneficio sarà ridotto a metà.

« Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti suddetti, questi andranno soggetti all'intera tassa che sarà a carico degli acquirenti ».

Come ho detto, questo articolo è concordato fra Governo e Commissione.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo a partito.

(È approvato).

Articolo 13, che diventa 17.

« Il Governo del Re emanerà, mediante regolamento, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, modificando anche, in quanto occorra, i regolamenti in vigore per il bonificamento dell'Agro romano; e provvederà altresì, per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, ed osservate le norme della legge 22 novembre 1908, n. 693, testo unico, sullo stato degli impiegati, alla riorganizzazione dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione, istituito con legge del 22 dicembre 1905, n. 598, valendosi all'uopo dei fondi già assegnati dall'articolo 18 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (articolo 31 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) ».

(È approvato).

Vi è il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Camillo Mancini:

« La Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 33, testo unico, 10 novembre 1905, è trasformata in un *Consiglio tecnico della bonifica*, composto di 15 membri, come appresso:

1 Direttore generale della bonifica.

1 Direttore dell'ufficio d'igiene.

1 Direttore della cattedra nazionale di agricoltura di Roma.

1 Presidente del Comitato agrario di Roma.

1 Rappresentante del comune di Roma.

1 Rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Roma.